



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Dossier n° 13 -
14 luglio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva COM(2025)173</i>
Data di adozione	<i>24 aprile 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 192, paragrafo 1, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Inquinamento marino; risorse del mare; zona protetta; diritto del mare; biodiversità; sviluppo sostenibile; genetica; ecosistema marino; sfruttamento dei mari</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>30 maggio 2025 - VIII Commissione "Ambiente, territorio e lavori pubblici"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>24 luglio 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>No</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea il 24 aprile 2025, è volta a **recepire** nel diritto dell'UE le **disposizioni dell'Accordo internazionale sulla biodiversità al di là della giurisdizione nazionale ("accordo BBNJ")** relative alla **tutela delle aree marine, alle risorse genetiche marine e alle valutazioni di impatto ambientale**.

La Commissione specifica che, sebbene il diritto dell'UE sia già ampiamente allineato con parti significative dell'accordo, la direttiva in oggetto aiuterà gli Stati membri ad attuarlo in tutte le sue parti, mantenendo al minimo l'onere normativo.

A questo **obiettivo generale** si collegano i seguenti **obiettivi specifici**:

- garantire che i ricercatori dell'UE, in particolare le *équipe* di ricerca che lavorano in tutta l'UE e si occupano di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, non incorrano in **oneri giuridici superflui** che potrebbero derivare da un'**attuazione disomogenea** degli obblighi internazionali che discendono dall'accordo BBNJ nell'UE;
- far sì che i **potenziali effetti** sull'ambiente marino delle **attività pianificate** rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a

giurisdizione nazionale siano valutati prima che tali attività siano autorizzate dall'autorità competente;

- garantire che le proposte relative all'**istituzione di strumenti di gestione per zona**, comprese le aree marine protette, siano formulate **sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili** e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, tenendo conto dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico e solo previa consultazione dei portatori di interessi.

La proposta, in estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta) si concentra pertanto sulle disposizioni dell'accordo BBNJ relative a:

1. l'istituzione di **aree marine protette su larga scala nelle acque internazionali** per conservare la vita marina;
2. l'approvazione di attività nelle acque internazionali, rispetto alle quali gli **Stati membri** dovranno valutare prima il potenziale impatto sull'ambiente marino (attraverso **valutazioni dell'impatto ambientale**). Tale processo di valutazione - afferma la Commissione - dovrebbe garantire trasparenza, responsabilità, ampia partecipazione pubblica e condizioni eque per tutte le parti coinvolte ed evitare oneri eccessivi;
3. l'agevolazione della **condivisione delle risorse genetiche marine** per assistere i **ricercatori dell'UE**, in particolare quelli che collaborano a livello transfrontaliero sulle risorse genetiche marine. Ciò garantirà un'equa distribuzione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine e dalle informazioni digitali sulla sequenza, in linea con il Fondo Cali della [COP16](#).

La valutazione generale del Governo nella relazione sulla proposta di direttiva

La **relazione del Governo** sulla proposta di direttiva in esame, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), riferisce che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha sin da subito espresso **perplexità** rispetto alla opportunità di un simile atto normativo, condividendo i **dubbi** di gran parte degli Stati membri **rispetto al riparto delle competenze** tra Stati membri e UE e, quindi, sulla legittimità stessa della proposta.

Il Governo ritiene altresì che sarà necessario ottenere **tempi di attuazione più dilatati** (rispetto ai sei mesi auspicati dalla Commissione europea) in ragione delle **tempistiche nazionali di ratifica**. L'obiettivo della Commissione infatti è che la direttiva entri in vigore in tempo per l'entrata in vigore dell'Accordo, ed essendo stato l'Accordo ratificato dall'UE, quest'ultima sarà tenuta a dare attuazione agli obblighi discendenti, non appena il BBNJ entrerà in vigore. L'Italia, tuttavia, non avrà probabilmente per allora ratificato l'Accordo a livello nazionale, il che aprirebbe ad uno scenario in cui sarà obbligata dalle disposizioni della direttiva pur non essendo vincolata a livello internazionale dalle disposizioni dell'Accordo BBNJ.

Con riferimento alla **conformità del progetto all'interesse nazionale**, secondo la relazione le disposizioni contenute nel testo della proposta prevedono obblighi che, in gran parte, si duplicano (come nel caso del capo 2 sulle risorse genetiche marine e i relativi obblighi di notifica) o, in alcuni casi, si aggiungono (come nel caso del capo 4 sugli strumenti di gestione per zona o l'articolo 21 sull'attività di reportistica) a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ. Ciò creando, un considerevole aggravio degli **oneri amministrativi e finanziari** in capo agli Stati membri e contraddicendo, in sé, l'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione. Di tali problematiche si darà sinteticamente conto nei paragrafi seguenti del presente dossier.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione

L'accordo BBNJ

L'accordo BBNJ - noto anche come "trattato d'alto mare" - è stato **adottato** da 89 paesi, a New York, il 19 giugno 2023 in attuazione della **Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare** (UNCLOS).

La Convenzione, adottata nel 1982, costituisce il quadro giuridico che disciplina tutte le attività negli oceani e nei mari e di cui l'UE e tutti i suoi Stati membri sono parti. L'accordo dovrebbe consentire all'UNCLOS di **stare al passo** con le **problematiche** e gli **sviluppi connessi alla biodiversità marina**.

L'accordo BBNJ intende **contribuire** al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel **Quadro Globale sulla Biodiversità di Kunming-Montréal**, tra cui la protezione di almeno il 30% degli oceani entro il 2030 e l'aumento della condivisione dei benefici dalle risorse genetiche e dalle informazioni digitali sulla sequenza.

Sosterrà inoltre l'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (**UNFCCC**) e dell'accordo di Parigi nonché le iniziative mirate al conseguimento degli obiettivi dell'**Agenda 2030** delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare **l'obiettivo 14** ("Vita sott'acqua").

L'accordo è **aperto alla firma** degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a decorrere dal 20 settembre 2023 **fino al 20 settembre 2025** ed **entrerà in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica**, approvazione, accettazione o adesione.

Per quanto concerne **l'Unione europea**, l'accordo è stato firmato dalla Presidente von der Leyen, a nome dell'UE, il 20 settembre 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Il 17 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la **decisione** relativa alla **conclusione dell'accordo** a nome dell'UE, ma, al momento dell'adozione della proposta in esame, l'Unione non ha ancora depositato il suo strumento di approvazione. Attraverso la proposta, l'UE assolverà pertanto il suo obbligo giuridico di attuare efficacemente l'accordo BBNJ.

Principali contenuti dell'accordo

L'accordo BBNJ si **applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale**. Il suo **obiettivo generale** è garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell'immediato e a lungo termine, attuando efficacemente le disposizioni pertinenti dell'UNCLOS e impegnandosi nella cooperazione e nel coordinamento a livello internazionale.

A tal fine, in particolare, l'accordo BBNJ:

1. consente alle parti di concordare strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;
2. prevede per la prima volta un processo globale di valutazione dell'impatto ambientale per le attività nuove e non regolamentate in alto mare ad opera di tutte le parti, al fine di garantire la trasparenza, la rendicontazione e un'ampia partecipazione del pubblico;
3. stabilisce disposizioni per una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (e alle informazioni digitali sul loro sequenziamento), compreso un meccanismo per la ripartizione dei benefici monetari e non monetari;
4. stabilisce le condizioni per aiutare i paesi in via di sviluppo a partecipare all'accordo e ad attuarlo, mediante una forte componente di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina, finanziata tramite varie fonti pubbliche e private, e attraverso un meccanismo equo per la ripartizione dei potenziali benefici derivanti dalle risorse genetiche marine raccolte in alto mare.

L'accordo prevede l'**obbligo** di effettuare un'**analisi preliminare** e una **valutazione** degli effetti delle attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Definisce inoltre un quadro per disciplinare le **attività relative alle risorse genetiche marine** e disposizioni per la **condivisione delle informazioni e la ripartizione dei benefici** derivanti dall'utilizzo delle **risorse genetiche marine**.

Le aree marine al di fuori della giurisdizione nazionale

Secondo quanto riportato dalla Commissione, le **aree al di fuori della giurisdizione nazionale** costituiscono **quasi i due terzi degli oceani del mondo**, compresi l'alto mare e il fondo marino. Queste aree sono **ricche di risorse marine e biodiversità**, fornendo benefici ecologici, economici, sociali, sanitari, culturali, scientifici e di sicurezza alimentare essenziali. Tuttavia, sono sempre più **sotto pressione** a causa di inquinamento, sovrasfruttamento, cambiamenti climatici e diminuzione della biodiversità.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE vigente

La Commissione afferma che la proposta in oggetto sia **coerente** con le **norme** e le **politiche dell'UE in materia di ambiente, pesca e trasporto marittimo**.

In particolare, a suo avviso l'accordo BBNJ non compromette ed è coerente con il **quadro per le valutazioni ambientali a livello dell'UE** e con gli **accordi multilaterali in materia ambientale** di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti, tra cui la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ([Convenzione di Espoo](#)) e la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ([Convenzione di Aarhus](#)). Inoltre, le norme e gli obblighi stabiliti dall'accordo BBNJ per quanto riguarda la ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine e dalle informazioni digitali sul sequenziamento ricavate da tali risorse non si sovrappongono alle norme e agli obblighi in materia di ripartizione dei benefici che discendono dal [protocollo di Nagoya](#) e dalla [Convenzione sulla diversità biologica](#), in quanto questi strumenti si applicano alle risorse genetiche di zone soggette a giurisdizione nazionale.

Si segnala tuttavia che l'accordo BBNJ prevede l'**applicazione retroattiva** degli obblighi di ripartizione dei benefici. Ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, **l'UE ha presentato un'eccezione** riguardante gli effetti retroattivi di cui al medesimo articolo 10, paragrafo 1, seconda frase. Di conseguenza, le disposizioni dell'accordo **si applicheranno, per l'UE**, soltanto alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate **dopo l'entrata in vigore di tale accordo** nell'UE.

Motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione europea **espone** in dettaglio le **motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Essa ritiene la **lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi marini** una **priorità assoluta** per l'UE, così come la **conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina** delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In linea con gli obiettivi del [Green Deal europeo](#) e della comunicazione congiunta sull'[Agenda](#) dell'UE per la governance internazionale degli oceani, ritiene pertanto **necessario che le disposizioni dell'accordo BBNJ** che dovranno essere successivamente recepite nel diritto dell'UE **siano già state definite al momento dell'entrata in vigore dell'accordo**.

Valutazione di impatto

Alla luce del quadro sopra riportato, la Commissione non ritiene esistano altre opzioni strategiche alternative da valutare che possano giustificare il ricorso a una valutazione d'impatto. Per tale ragione, la Commissione **non ha effettuato una valutazione d'impatto**.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che le motivazioni addotte dalla Commissione in molti casi non possano giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **collaborato strettamente con gli Stati membri** durante i negoziati sull'accordo BBNJ e di aver svolto regolari **consultazioni** su tali negoziati con i portatori di interessi, in particolare con le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nell'ambito delle Nazioni Unite. Non ha tuttavia reputato necessario effettuare una consultazione pubblica *online* e o presentare un invito a inviare contributi.

Impatti attesi

La Commissione ritiene che **l'impatto amministrativo e i costi** della proposta saranno **trascurabili o modesti**, in quanto la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie è già stata predisposta.

I **costi a carico degli Stati membri** saranno **limitati** a quelli connessi all'adozione di misure giuridiche, politiche o amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di notificare le informazioni sulle risorse genetiche marine al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e di chiedere agli utilizzatori di depositare campioni e informazioni digitali sul sequenziamento in archivi e banche dati accessibili al pubblico. Gli Stati membri potrebbero tuttavia dover sostenere **altri costi amministrativi** qualora scegliessero di **istituire strumenti informatici specificamente concepiti** per trasferire le informazioni al meccanismo di scambio di informazioni. In alternativa, sostiene la Commissione, tutti i portatori di interessi potrebbero utilizzare direttamente il **sistema centrale di scambio di informazioni delle Nazioni Unite** oppure, se necessario, si potrebbe valutare ulteriormente la possibilità di riutilizzare a tal fine una piattaforma informatica già esistente nell'UE. Questa soluzione, se praticabile, consentirebbe di ridurre potenzialmente al minimo i costi.

Infine, per quanto riguarda le **risorse umane**, gli Stati membri hanno istituito autorità nazionali competenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici alle quali potrebbero essere affidati anche i compiti necessari all'esecuzione delle misure relative alle risorse genetiche marine. Secondo le previsioni della Commissione, tali costi **non costituiranno alcun onere aggiuntivo** rispetto a quelli già derivanti dall'adesione all'accordo BBNJ.

Principali contenuti della proposta

La proposta di direttiva in esame consta di **ventiquattro articoli**.

Capo 1 - Disposizioni generali

L'**articolo 1** definisce l'**oggetto** e lo **scopo** della direttiva.

In particolare, essa intende stabilire norme minime relative all'attuazione degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ, garantendo, sia nel breve che nel lungo termine, la conservazione e l'uso sostenibile

della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** dei termini utilizzati all'interno del testo della proposta.

Tra gli altri, per "zone non soggette a giurisdizione nazionale" si intendono l'alto mare e il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

L'**articolo 3** illustra l'**ambito di applicazione** della direttiva che riguarda le **attività pianificate**, rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, che si **svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale**.

Sono escluse dall'ambito di applicazione le navi da guerra, gli aeromobili militari e le navi ausiliarie e, fatta eccezione per il Capo 2, anche le altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati esclusivamente per fini governativi non commerciali.

Capo 2 - Risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e informazioni digitali sul loro sequenziamento

L'**articolo 4** chiarisce le **attività** alle quali si **applicano le disposizioni del Capo 2** e quali ne sono escluse.

In particolare, il Capo 2 si applica solo alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul loro sequenziamento delle zone marine non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore dell'accordo BBNJ per l'UE e i suoi Stati membri. Sono escluse dall'applicazione le attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale e i pesci o altre risorse marine vive che sono stati notoriamente catturati nel corso di attività di pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale, a meno che non rientrino in specifiche eccezioni stabilite dall'accordo BBNJ.

L'**articolo 5** dispone che gli Stati membri provvedano affinché **la raccolta in situ** di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale **sia effettuata** tenendo conto dei **diritti e degli interessi legittimi** degli **Stati costieri coinvolti**.

L'**articolo 6** chiarisce la **necessità** che le **informazioni sulla raccolta in situ** di risorse genetiche, nonché le **informazioni relative all'ubicazione dei risultati** dell'utilizzo, **vengano notificate** sistematicamente al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Tra le altre cose, gli Stati membri devono garantire il coordinamento tra tale sistema di scambio di informazioni e gli altri sistemi di notifica previsti da altre normative dell'UE e provvedere affinché gli archivi e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, ogni due anni, una relazione sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento.

L'**articolo 7** precisa che gli **Stati membri** devono **richiedere** esplicitamente ai soggetti rientranti nella loro giurisdizione che utilizzano risorse genetiche marine **di depositare, non oltre i tre anni** dall'inizio dell'utilizzo, **campioni e informazioni digitali sul sequenziamento** in archivi e banche dati accessibili al pubblico.

Tale modalità di condivisione delle informazioni è indispensabile per assicurare condizioni di parità ai fini dei controlli di conformità e per garantire il rispetto degli obblighi dell'UE nel quadro dell'accordo BBNJ.

L'articolo tiene inoltre conto del fatto che, ad oggi, la ricerca sull'ambiente marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale è condotta da consorzi di ricerca internazionali. In tali casi se la persona individuata per la condivisione delle informazioni è stabilita in uno Stato situato al di fuori dell'UE, i consorzi devono individuare, nell'ambito del progetto di ricerca, una persona stabilita o residente in uno Stato membro che confermi all'autorità competente l'avvenuto deposito.

La relazione del Governo rispetto al **capo 2** riferisce che le disposizioni in esso contenute **non sono in linea** con il **Protocollo di Nagoya** alla Convenzione della Biodiversità sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, più volte richiamato dalla Commissione europea, ed il relativo [regolamento \(UE\) 511/2014](#) che recepisce parzialmente il Protocollo, ovvero il settore dell'utilizzo delle risorse genetiche in quanto di competenza concorrente tra Stati membri e UE. Sottolinea inoltre che tali disposizioni sembrano toccare aspetti, quello dell'accesso alle risorse genetiche marine,

di **competenza esclusiva** degli **Stati Membri**, oltre ad appesantire, non di poco, le procedure amministrative in capo ai ricercatori (eventuali imprese/aziende nazionali).

Capo 3 - Valutazioni ambientali

L'**articolo 8** specifica che gli Stati membri devono **valutare gli effetti potenziali sull'ambiente marino** delle **attività pianificate** rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo in zone non soggette a giurisdizioni nazionale **prima di autorizzarle**.

Tra le eccezioni previste, tale obbligo non si applica alle attività pianificate che hanno un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino.

L'**articolo 9** stabilisce il **livello di dettaglio** richiesto, i **fattori da considerare** nella decisione finale e le **informazioni** che devono essere messe a disposizione del pubblico nell'ambito della **procedura di analisi preliminare** condotta dallo Stato membro per un'attività pianificata che può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino, o i cui effetti sono sconosciuti o scarsamente noti.

In questo caso, se, a seguito dell'analisi preliminare, si accerta che l'attività pianificata rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino, si deve procedere a una valutazione dell'impatto ambientale.

Alcuni dei fattori da tenere in considerazioni nell'analisi sono la durata dell'attività pianificata, i suoi effetti potenziali e il sito in cui si svolgerà l'attività.

L'**articolo 10** precisa le **modalità di elaborazione** della **relazione di valutazione dell'impatto ambientale** per un'attività pianificata.

La relazione si basa su un parere emanato da un'autorità competente che deve tenere conto, tra le altre cose, delle informazioni scientifiche disponibili e delle eventuali alternative ragionevoli all'attività pianificata prevista.

L'**articolo 11** dispone che gli **Stati membri garantiscano** al pubblico e a qualsiasi altra parte dell'accordo BBNJ l'**opportunità di partecipare alle procedure di autorizzazione** per le attività pianificate.

In particolare, gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni specifiche e adottare modalità per informare e consultare i portatori di interessi, garantendo che i loro contributi siano tenuti debitamente in considerazione nel processo decisionale.

L'**articolo 12** specifica che gli **Stati membri provvedano** affinché l'autorità competente adotti la **decisione di autorizzare un'attività pianificata** nel caso in cui ritenga che è stato **compiuto ogni ragionevole sforzo** per garantire che tale attività possa essere svolta **coerentemente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull'ambiente marino**.

Si prevede, inoltre, che la decisione di non autorizzare un'attività pianificata debba indicare i motivi principali della mancata autorizzazione, nonché che gli Stati membri provvedano affinché la decisione, qualsiasi sia il suo esito, sia tempestivamente resa disponibile al pubblico.

L'**articolo 13** illustra le disposizioni che disciplinano il **monitoraggio periodico** degli effetti delle attività autorizzate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale al fine di **stabilire** se tali **attività possano causare un inquinamento rilevante** o modifiche significative o dannose per l'ambiente marino.

In particolare, gli Stati membri devono monitorare gli effetti delle attività autorizzate avvalendosi delle conoscenze e delle informazioni scientifiche disponibili e riesaminare le proprie decisioni nel caso emergano effetti nocivi rilevanti o in risposta a preoccupazioni sollevate o raccomandazioni formulate da una parte dell'accordo BBNJ o dall'organismo scientifico e tecnico da esso istituito. Inoltre, è prevista la pubblicazione,

con cadenza almeno triennale, di una relazione sugli effetti delle attività autorizzate e sui risultati del monitoraggio.

L'**articolo 14** garantisce che i **portatori di interesse** possano **accedere a una procedura di ricorso dinanzi** a un **organo giurisdizionale**, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per **contestare la legittimità sostanziale o procedurale** delle **decisioni** prese ai sensi della direttiva, nonché di atti ed omissioni.

L'**articolo 15** prevede che gli **Stati membri**, individualmente o in collaborazione, **effettuino valutazioni ambientali strategiche** per **piani e programmi** relativi ad **attività pianificate** rientranti nella loro giurisdizione o controllo al fine di **valutare i potenziali effetti** sull'**ambiente marino**.

Capo 4 - Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette

L'**articolo 16** illustra il **processo** che gli **Stati membri** devono **seguire** per **presentare proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona** al Segretariato BBNJ.

In particolare, gli Stati membri devono inviare il progetto di proposta preliminarmente alla Commissione europea, che lo condivide con tutti gli Stati membri e presenta una sua valutazione preliminare del progetto.

L'**articolo 17** precisa gli **elementi essenziali** delle proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona e quali **portatori di interesse** devono essere **consultati**.

Tra gli elementi essenziali sono compresi una descrizione geografica o spaziale della zona individuata, un progetto di piano di gestione che comprenda le misure proposte e la durata della protezione della zona.

L'**articolo 18** specifica che gli **Stati membri** devono provvedere affinché le **attività** rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si **svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale** siano condotte **in linea con le decisioni** della **Conferenza delle parti** adottate a norma dell'accordo BBNJ.

L'**articolo 19** dispone che al **pubblico** sia data la **possibilità di partecipare all'elaborazione di proposte** di istituzione di strumenti di gestione per zona.

La relazione del Governo esprime **grosse perplessità** rispetto al **capo 4**, in base al quale, gli Stati Membri sarebbero tenuti a presentare le eventuali proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona in alto mare in via preliminare alla Commissione europea, che deve procedere ad una valutazione della proposta stessa e, in particolare, valutare l'opportunità che la medesima sia presentata dall'Unione europea ed i suoi Stati Membri. In tal caso, lo Stato membro proponente non potrà presentare la proposta per proprio conto. La proposta impone, inoltre, una serie di criteri che le suddette proposte dovranno possedere affinché siano ritenute valide.

In generale, la relazione ricorda che le proposte relative a misure di conservazione, da presentarsi in collaborazione con altri Stati membri o Stati terzi, sono prerogativa dello Stato. Per tale ragione evidenzia il **rischio** non solo di **triangolarizzare** ma anche di **spostare il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea** con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato Membro in ambito globale.

Oltre a non ritenersi opportune, perché duplicative rispetto a quanto disposto dal BBNJ, le procedure di cui al capo 4 non vengono inoltre ritenute in linea con gli accordi raggiunti tra Stati Membri e Commissione con il Codice di Condotta 7599/24 che, per un caso del genere, prevede un mero dovere di informazione e di applicazione del principio di leale cooperazione. Il Governo non condivide la

posizione della Commissione europea secondo cui il codice di condotta non avrebbe natura vincolante e tali disposizioni sarebbero necessarie per evitare conflitti *ex post* a livello unionale.

Capo 5 - Disposizioni finali

L'**articolo 20** dispone che gli **Stati membri individuino le autorità competenti** a cui affidare lo svolgimento dei compiti previsti nella direttiva.

Tali autorità dovranno disporre di personale qualificato e risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere in maniera efficace i loro compiti.

Gli **articoli 21, 22, 23 e 24** contengono disposizioni relative, rispettivamente, all'**attività di valutazione e rendicontazione** da parte della **Commissione europea**, al **recepimento della direttiva** da parte degli Stati membri, all'**entrata in vigore** e ai **destinatari** della direttiva.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 192, paragrafo 1, TFUE**.

Ai sensi di tale disposizione, Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà

La Commissione **motiva la necessità di intervenire** legislativamente a livello di UE in quanto ritiene fondamentale garantire un approccio armonizzato nei settori oggetto dell'accordo al fine di **creare pari condizioni tra i portatori di interessi che operano dall'UE**. Individua inoltre diversi elementi da cui può derivare il **valore aggiunto** dell'intervento dell'UE, ed in particolare:

- garantire che le **disposizioni riguardanti le valutazioni ambientali** di attività pianificate in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano **coerenti in tutta l'UE**;
- far sì che i **ricercatori dell'UE**, in particolare le équipes di ricerca che lavorano in tutta l'UE e si occupano di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, **non incorrano in oneri giuridici superflui** che potrebbero derivare da un'attuazione disomogenea degli obblighi internazionali che discendono dall'accordo BBNJ nell'UE;
- **garantire la coerenza** tra l'attuazione del citato **protocollo di Nagoya** alla **Convenzione sulla diversità biologica** e le disposizioni dell'**accordo BBNJ** relative alle risorse genetiche marine e **assicurare parità di condizioni nel mercato unico**;
- **adottare un approccio a livello dell'UE** che renda **coerenti gli obblighi in materia di valutazione dell'impatto ambientale** delle attività svolte nelle acque UE previsti dalla **direttiva** 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE;
- garantire la **coerenza tra l'accordo BBNJ e il diritto ambientale dell'UE**. Le attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale potrebbero anche incidere sulla gestione delle risorse biologiche marine e avere un impatto sulla politica comune della pesca o avere effetti transfrontalieri nelle acque dell'UE (causati, ad esempio, da inquinamento o perturbazioni del traffico marittimo).

Infine, la Commissione osserva che **gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri** ma, data la **natura transfrontaliera delle**

attività e dei benefici derivanti da norme comuni dell'UE, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione.

Nella relazione illustrativa, il Governo ritiene, rispetto al **principio di sussidiarietà**, che le disposizioni dell'Accordo possano essere attuate dagli Stati membri **senza necessità di un intervento** da parte **dell'UE** e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravii sia in termini amministrativi che finanziari.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia **rispettato** in quanto nella maggior parte dei casi gli obblighi dell'UE derivanti dall'accordo BBNJ sono lineari e non impongono al legislatore di operare una scelta politica quanto alle modalità della loro attuazione. Le **misure** risultano pertanto **proporzionate**.

Scelta dell'atto giuridico

A giudizio della Commissione, con una direttiva si definirà un quadro di attuazione uniforme dell'accordo BBNJ nell'UE, evitando così qualsiasi scelta opportunistica del regime di competenza giurisdizionale più vantaggioso nell'UE (*forum shopping*). Si giungerà in tal modo a uno snellimento delle procedure di autorizzazione e a una semplificazione amministrativa e si garantiranno nel contempo pari condizioni.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è **esaminata** secondo la **procedura legislativa ordinaria**. Al Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia, Svezia, Germania (Bundestag e Bundesrat), Lituania e Romania (Senato), oltre che dal Senato italiano. L'esame risulta inoltre concluso da parte dei parlamenti di Austria (Consiglio federale) e Spagna. . Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.